



Sede Legale : Via Salvo d'Acquisto, 12 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Sede Operativa/Amministrativa

Viale Carlo Cornaggia 2

Merate (Lecco)

Tel / Fax 039 92 75 330 – www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

Milano, 16 settembre 2006

Spettabile

**Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia**

c.a. Dott. Luciano Spina

email : info@minoriefamiglia.it

Nonostante sia stata approvata a maggioranza assoluta da entrambi i rami del Parlamento la legge 54/2006 (Affido Condiviso dei minori in materia di separazione dei genitori), che consente ai cittadini Italiani il Diritto di chiedere la sua applicazione nel rispetto dei diritti riconosciuti ai minori, nei Tribunali, monitorati dalla nostra Associazione, si continua ad applicare il principio che negli ultimi 30 anni ha privato, ad oltre 1.500.000 di minori, relazioni significative con “entrambi” i genitori. Il principio dell’Affidamento Esclusivo, che per ripicche e rivendicazioni, è diventato nelle mani sbagliate una forma di estorsione e strumentalizzazione a danno dei minori.

L’Associazione sta analizzando una sentenza emessa da un Tribunale Ordinario della Lombardia ad un nostro Associato nel terzo trimestre del 2006, per capire “perché la legge non è stata applicata”, e a riguardo provvediamo ad allegarla alla presente per vostra visione e conoscenza.

Conosciamo l’onestà del nostro socio, su di esso non esistono elementi che possano recare danno al minore, ma soprattutto non esistono elementi pregiudizievoli nelle poche ore di relazione tra il Figlio (in età scolastica) e il suo Papà. Nella domanda sottoposta in Tribunale emerge la volontà del nostro socio (un cittadino italiano, un papà, un lavoratore, un uomo che ha sempre rispettato la legge) di vedere applicata la legge 54/2006. E’ stato chiesto di fatto di consentire che un figlio e il suo Papà stiano insieme per circa 12 giorni al mese. E’ stato chiesto in pratica di poter giocare con suo figlio, di accompagnarlo a scuola, di poter parlare con il pediatra, con gli insegnanti, di esercitare la sua potestà genitoriale nell’interesse del minore ... di fare il papà.

La domanda è stata disattesa :

Il Tribunale si pronuncia dicendo

1) *“...che non risulta fondata la richiesta di domanda di affido condiviso, dal momento che il ricorrente, anche in udienza ha evidenziato un atteggiamento teso più a rivendicare il proprio diritto concernente l’esercizio della potestà sul figlio, che non ha salvaguardare l’interesse di quest’ultimo a non vedere sconvolgere le proprie condizioni di vita nell’esercizio di sifatto diritto.”*

Il nostro socio, dotato del titolo di terza media svolge la professione di operaio, e non abituato a relazioni di natura istituzionale, confonde molto spesso, come del resto capita a molti, il diritto di suo figlio ad essere aiutato nella sua crescita quotidiana, come un diritto, piuttosto che un dovere, spettante ai Genitori nell’interesse dei figli. E’ un Papà che ha semplicemente domandato al Tribunale di poter mettere a disposizione di suo figlio tutto il suo tempo libero. Questo Papà ritenuto dalla Giustizia Italiana “teso a rivendicare il proprio diritto” di chiedere l’applicazione della legge, viene rappresentato come soggetto giuridico non meritevole dell’affidamento di suo



Sede Legale
Via Salvo d'Acquisto, 12
20037 Paderno Dugnano (MI).

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

figlio, piuttosto che un cittadino a cui la legge ne attribuisce la facoltà di richiederne l'applicazione nella tutela del minore.

Art. 4 - Disposizioni Finali - comma 2:

“Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.”

E' stato di fatto chiesto l'esercizio di un Diritto riconosciuto, dalla legge 54/2006, a un minore, e il Tribunale ha considerato non fondato l'esercizio di “sifatto diritto”. E' stato chiaramente espresso che l'esercizio di “sifatto diritto” sconvolge le condizioni di vita del bambino, mentre lo stesso organo giudicante, rappresentato da n. 3 Giudici, non ha avviato alcun tentativo di comprendere quanto il minore possa essere già realmente sconvolto, dalle continue limitazioni a frequentare in maniera significativa anche il suo Papà e quindi dal mancato esercizio del diritto alla Bigenitorialità a cui il Papà ha tentato, accollandosi anche gli oneri legali, di porre rimedio.

Art. 155 – (Provvedimenti riguardo ai figli)

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

si dice ancora

2) “... *non sono emerse a carico della resistente circostanze dalle quali possa trarsi la conclusione della sopravvenuta inidoneità della medesima ad esercitare la potestà sul figlio minore, con la conseguenza che, pur dovendosi ampliare l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del minore medesimo come da dispositivo, va tuttavia confermato l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre*”

I presupposti dell'affidamento condiviso non traggono origine dalla individuazione o meno di inidoneità in capo all'affidatario esclusivo, semmai l'affidamento esclusivo si rende applicabile nel caso si ritenga con “provvedimento motivato” che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. A riguardo infatti la conferma dell'affidamento esclusivo alla Mamma, non trova i suoi presupposti in documentati comportamenti pregiudizievoli in capo al Papà, di cui non ne viene data evidenza anche dalla resistente. Anche in questo caso la legge è stata ampiamente disattesa.

«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso).

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

si dice ancora

3) “*quanto alle concrete modalità di visita, esse vengono determinate in maniera tale da impedire che il soddisfacimento delle esigenze del padre elida di fatto le possibilità del figlio minore di rapportarsi concretamente in maniera significativa con la madre a cui lo stesso è affidato*”



Sede Legale
Via Salvo d'Acquisto, 12
20037 Paderno Dugnano (MI).

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

Si rileva tanta attenzione ad evitare che non si “elidano” le possibilità del minore di rapportarsi con la “Mamma”, quanta tanta disattenzione verso l’assenza di un rapporto altrettanto significativo del minore con il suo “Papà”. La legge non tarda ad enunciare che il Giudice che pronuncia la separazione è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, nonché a stabilire i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno di essi. L’attività espletata dall’organo giudicante si è semplicemente limitata ad escludere dalla vita del minore il Papà senza analizzare e sottoporre “modalità”, non di visita, ma “di permanenza”, che potessero risultare, eventualmente, di maggior gradimento anche al Tribunale stesso, ma soprattutto che potessero attuare l’esercizio del Diritto alla Bigenitorialità riconosciuto dalla legge al minore. Non vengono infatti fissati in alcun modo le misure con cui ciascun genitore debba contribuire alla “cura”, “all’istruzione” e “all’educazione” dei figli.

«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli) – Comma 2

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori.

E’ stata approvata una legge voluta dal Popolo Italiano, affidata al sistema giudiziario per garantirne la sua applicazione.

L’Associazione continua a rilevare sul Territorio Lombardo la persistente resistenza ad assicurare ai Minori entrambe le figura genitoriali.

Con la presente non intendiamo solo sottoporre alla Vostra attenzione la sentenza, qui relazionata, me nello spirito di una proficua attività di comunicazione inter-associativa, desidereremmo chiedere un incontro con un vostro rappresentante, sul nostro territorio regionale, per comprendere fino a che punto il sistema giuridico italiano ritiene che l’interesse di un minore sia quello di avere accanto, sempre, sia una mamma che un papà.

Ci auguriamo che vengano a cessare la perversa non applicazione della legge 54/2006, i continui impedimenti ai figli minori di coppie separate di essere educate da entrambi i genitori e per ultimo tutto il peso economico, dettato dalle procedure legali a cui i nostri associati vengono anche sottoposti, che non possiamo più assolutamente sostenere (dai €uro 1.500 a €uro 10.000 per ricorso).

Confidando in una cortese corrispondenza volta a porre in maturazione questa segmento della nostra società civile, sempre più statisticamente numerosa, l’occasione ci è gradita per augurare ai genitori separati e ai loro figli la cessazione di atteggiamenti giuridici non corretti, che non alimentano altro che una sbagliata crescita culturale del paese nonché un profondo stato di sofferenza sociale.

Associazione PapàSeparatiLombardia “ONLUS”

Il Presidente